

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CFA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 080/CFA- RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2018

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARPINO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DECISIONI MERITO GARA ARPINO/ITRI CALCIO DEL 15.10.2017 [Delibera Della Corte Sportiva D'appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio Com. Uff. N. 171 Del 24.11.2017]

Il ricorso, che fa seguito al giudizio avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio, è diretto alla revoca della decisione dei giudici di appello, con richiesta in via principale alla sanzione della perdita della gara nei confronti della A.S.D. Itri Calcio; in subordine, alla declaratoria della regolarità della gara Arpino/Itri Calcio con il risultato conseguito sul campo.

Nel merito la Società reclamante, deduce due motivi. Con il primo lamenta l'erronea valutazione da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale delle circostanze di fatto poste a base del provvedimento di ripetizione della gara Arpino/Itri Calcio. In particolare, la Società reclamante evidenzia che l'arbitro era stato costretto a sospendere la gara al minuto 40 del secondo tempo sul punteggio di 1-1 a seguito dell'atteggiamento minaccioso di un calciatore della Itri Calcio, il quale si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli più volte frasi ingiuriose e minacciose, facendolo arretrare di circa dieci metri e costringendolo a rifugiarsi negli spogliatoi accompagnato dalle forze dell'ordine. Questo comportamento del calciatore della Itri Calcio aveva causato all'arbitro, la Sig.ra Sara Mainella, uno stato di shock che l'aveva costretta a sospendere definitivamente la gara temendo per la propria incolumità. Lo svolgimento dei fatti starebbe a dimostrare che non si è trattato soltanto di un atteggiamento minaccioso e offensivo da parte del calciatore dell'Itri Calcio, ma di un "indicibile atto di violenza perpetrato nei suoi confronti". La Corte Sportiva di Appello Territoriale avrebbe travisato i fatti riducendo "la portata dell'accaduto, una gravissima ed inqualificabile aggressione ai danni di un ufficiale di gara, a mera condotta... antisportiva". Di qui la richiesta di comminare a carico dell'Itri Calcio la sanzione di perdita della gara. Con il secondo motivo, la Società reclamante lamenta, sulla base dei fatti accaduti, l'erroneità della decisione del giudice d'appello per avere confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva disposto la ripetizione della gara. Invece, il giudice di appello avrebbe dovuto riformare la decisione di primo grado dichiarando la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo. In sostanza, la Corte di Appello non si è accorta dell'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, benché presentato tempestivamente, è palesemente inammissibile in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dal primo comma, lett. e, dell'art. 39 C.G.S. per la revocazione di una decisione irrevocabile. Infatti, nel caso di specie non sussistono, né sono state scoperte nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, che avrebbero dovuto indurre a comminare la sanzione della perdita della gara a carico della Itri Calcio, o quantomeno a disporre la ripetizione della gara. Oltretutto, non può costituire nuova prova il supplemento di referto da parte del direttore di gara il quale è stato portato all'attenzione sia del giudice di primo grado, sia della Corte Sportiva di Appello. In ogni caso, non sussistono neanche gli estremi per la conferma del risultato acquisito sul campo escludendo la ripetizione della gara. Va soggiunto che la revisione è inammissibile anche per un altro profilo che è addirittura assorbente: il

ricorso della S.S.D. Arpino è diretto surrettiziamente a ottenere una diversa valutazione dei fatti di causa attraverso un terzo grado di merito non consentito dal Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale ha attentamente valutato tutti gli atti di causa giungendo alla conclusione che l'arbitro non aveva subito alcuna "violenza fisica" e che si trattava del gesto isolato di un calciatore che non giustificava né la comminatoria della sanzione della perdita della gara a carico della Itri Calcio, né a giustificare la tesi della regolarità della stessa.

Per questi motivi, la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Arpino di Arpino (FR). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA BRUINESE E AI SIGG.RI RINO ACCOLLA, ALESSANDRO BARDO, GIANFRANCO GARZONE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1354/1045 PFI 16/17 MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA BRUINESE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. LEONE MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE NONCHÉ ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. ACCOLLA RINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. BARDO ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GARZONE GIANFRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 11, COMMA 4 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1354/1045 PF 16-17 MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta. - Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

Il Procuratore Federale, con atto del 6.12.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e resa pubblica con il Com. Uff. n. 36 del 30.11.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla stessa Procura Federale con provvedimento del 10.08.2017 dei dirigenti della società ASD Polisportiva Bruinese Sigg,ri Accolla, Bardo e Garzone per la violazione dell'art. 1bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere posto in essere alcuna condotta volta ad evitare che i calciatori della società tenessero un comportamento gravemente offensivo e discriminatorio nei confronti delle calciatrici della squadra avversaria, nonché della ASD Bruinese a titolo di responsabilità oggettiva e concorrente, sono state inflitte ai soggetti deferiti le sanzioni sopra riportate, delle quali il presente ricorso chiede l'aggravamento.

Dal canto suo l'ASD Bruinese con atto del 22.11.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione in epigrafe assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per chiedere l'annullamento delle suddette sanzioni inflitte nei confronti dei dirigenti Sigg,ri Accolla, Bardo e Garzone e nei confronti della ASD reclamante, ivi compresa la sanzione risultante dall'accordo concluso ex art. 23 C.G.S. dal Sig. Leone e formalizzato con la decisione impugnata.

La Corte Federale, considerato che i due ricorsi presentano identico oggetto, ne decide preliminarmente l'esame riunificato.

La Corte Federale deve altresì rilevare che il procedimento disciplinare, essendo iniziato in data 10.08 con il deferimento da parte della Procura federale, si è in effetti concluso, a pena di estinzione ex art. 34 bis comma 4, oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare prescritto dal comma 1 dello stesso art. 34 bis., non trovando nel contempo applicazione alcuna delle ipotesi di sospensione del procedimento medesimo cui rinvia il comma 5 del citato art. 34 bis.

Conseguentemente devono intendersi annullate le sanzioni inflitte ai dirigenti e alla società a suo tempo incolpati con l'atto di deferimento, ivi compresa la sanzione contenuta nell'accordo del Sig.

Leone con la Procura Federale, la cui efficacia è stata dichiarata con la decisione del Tribunale Territoriale qui impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente proposti dal Procuratore Federale e dalla società ASD Polisportiva Bruinese di Bruino (TO):

- respinge il ricorso del Procuratore Federale e dichiara estinto il procedimento;
- accoglie il ricorso della società ASD Polisportiva Bruinese e dichiara estinto il procedimento;

dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. SPADONI GIULIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 3;
- AMMENDA DI € 1.500,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

5. RICORSO DEL SIG. NACCIARRITI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 3;
- AMMENDA DI € 1.500,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

6. RICORSO DEL SIG. RANIERI FABIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

7. RICORSO DEL SIG. MASTROPIETRO UGO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 40% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI € 10.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

8. RICORSO DEL SIG. LEONE RICCARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 45% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI € 10.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

1. Il Procuratore Federale deferiva gli attuali reclamanti (unitamente ad altre tre persone ed alla società U.S. Ancona 1905 S.r.l.), per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S.

In particolare, la Procura assumeva che il signor Ercole Di Nicola, inibito, con sentenza del Tribunale nazionale federale, a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., avesse posto in essere una condotta assimilabile a quella di direttore generale o di direttore sportivo della società U.S. Ancona 1905 S.r.l., definendosi “uomo di fiducia” della stessa e, in tal veste, avesse partecipato a riunioni con i tesserati, svolgendo attività relativa ad operazioni di trasferimento e cessione di calciatori e tecnici, con l’implicito consenso o, comunque, in assenza di dissenso da parte dei deferiti.

In tal senso deponevano alcuni articoli di stampa (inviati alla Procura Federale dal Presidente della Lega italiana calcio professionistico) nonché le deposizioni di alcuni atleti.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda della Procura, irrogando le sopra descritte sanzioni.

Avverso tale sentenza sono stati proposti distinti ricorsi.

Con i propri ricorsi, i signori Spadoni, e Nacciarriti evidenziavano come dall’istruttoria svolta dalla Procura federale non emergessero prove del loro coinvolgimento in attività di trasferimento o cessione di atleti poste in essere dal De Nicola (anche perché avvenute prima del loro inserimento nell’organigramma della società U.S. Ancona 1905 S.r.l.) ma esclusivamente prove della loro partecipazione alla riunione con gli atleti nella quali il De Nicola aveva preso la parola quale “uomo di fiducia” della società. Peraltro, poiché la presenza del De Nicola non era stata preannunciata né era prevedibile e non essendovi in capo ai ricorrenti alcun obbligo di denuncia in caso di presenza di un inibito alle riunioni societarie, i ricorrenti medesimi ritenevano che nessun addebito potesse essere loro mosso.

Con i propri ricorsi, i ricorrenti Ranieri, Mastropietro e Leone; premesso che l’art. 10, comma 1, C.G.S. sanziona i contatti con i soggetti inibiti solo se relativi alle attività ivi previste, evidenziavano la loro totale estraneità sia alla citata riunione sia a qualsiasi attività di trasferimento o cessione di atleti poste in essere dal De Nicola.

Alla riunione del 22.1.2018 le parti illustravano le proprie tesi e il collegio si riservava di decidere.

2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover procedere, per economia processuale, alla riunione dei ricorsi nn. 4, 5, 6, 7, 8 rispettivamente proposti dai sigg.ri Spadoni Giulio, Nacciarriti Marco, Ranieri Fabiano, Mastropietro Ugo, Leone Riccardo.

3. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare come le fattispecie descritte dagli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S. abbiano oggetto e *ratio* distinte, sicché la seconda non può considerarsi mera specificazione della prima con conseguente non applicabilità, nel caso di specie, neanche in via meramente analogica, del disposto dell’art. 15 c.p. (*Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*).

Ai sensi del citato art. 1- bis, “*Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.*”.

Ne consegue l’obbligo dei medesimi di uniformarsi ad un duplice canone di comportamento che implica il rispetto non solo delle specifiche e puntuali disposizioni normative emanate dai competenti organi federali ma anche quello dei più generali canoni di correttezza dei rapporti tra soggetti appartenenti alla medesima comunità, soprattutto quando questa, come nel caso del diritto sportivo, sia fondata su principi di leale competizione.

Peraltro, l’ordinamento conosce un’altra ipotesi di concorrenza tra le specifiche prescrizioni normative e quelle riconducibili ai canoni di lealtà e correttezza (si veda in tal senso l’art. 88 c.p.c.), canoni questi ultimi che trovano il loro più compiuto riferimento al dovere generale e diffuso di

solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., che funge da limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva.

4. Posta la diversità di oggetto e *ratio* tra le due distinte contestazioni avanzate in primo grado nei confronti degli attuali ricorrenti e confermate dal giudice di primo grado, occorre procedere al relativo esame.

Dalla lettura degli atti non emerge la prova del coinvolgimento di alcuno dei ricorrenti nell'attività di trasferimento e cessione di atleti addebitate, invece, all'inibito De Nicola.

In particolare, le dichiarazioni rese da alcuni atleti in ordine all'attività svolta dal Di Nicola in tema di trasferimento o cessione di atleti (si vedano, in tal senso, le dichiarazioni degli atleti Battaglia e Frediani) non contengono riferimenti diretti o indiretti a condotte poste in essere dai ricorrenti.

Conseguentemente, non emergendo prova univoca del loro coinvolgimento in tale attività posta in essere dall'inibito Di Nicola, deve procedersi all'accoglimento dell'appello con espresso riferimento a tale profilo.

5. Diversa valutazione deve effettuarsi per la contestata violazione dell'art. 1-bis C.G.S. F.I.G.C.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del medesimo Codice, la sanzione dell'inibizione comporta:

a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;

c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;

d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

Dalla lettura degli atti di causa, emerge la prova dell'avvenuta violazione da parte del Di Nicola di numerose di tali prescrizioni, avendo lo stesso partecipato ad attività federali, presiedendo riunioni con i tesserati e rappresentando la società nei rapporti con i medesimi ed i terzi.

Tali comportamenti non sono avvenuti in maniera episodica né occulta, avendo il Di Nicola posto in essere tali condotte in diverse occasioni, alla presenza di numerose persone e tesserati della società U Ancona 1905 S.r.l..

Tali comportamenti avevano assunto la connotazione di fatto notorio, essendo noti non solo a numerosi tesserati che ne hanno riferito con dovizia di particolari alla Procura Federale ma anche alla stampa che ne ha dato ampia notizia.

È evidente che, tra gli obblighi di lealtà, correttezza e probità, vi è quello che grava, su tutti i soggetti indicati dall'art. 1-bis ma, in particolare, su coloro che hanno responsabilità societarie e dirigenziali, di consentire ed agevolare la piena e compiuta attuazione delle disposizioni federali e delle conseguenti decisioni.

Conseguentemente, i suddetti soggetti sono tenuti a collaborare perché – nell'ambito della loro sfera di responsabilità – le norme federali siano pienamente rispettate.

Tale dovere implica non solo il divieto di svolgere attività contrarie alle disposizioni federali ma anche l'obbligo di vigilare affinché tali disposizioni non siano violate.

Nel caso di specie, nonostante la palese e notoria violazione degli art. 10 e 19 C.G.S. posta in essere dal Di Nicola all'interno della società U.S. Ancona 1905 S.r.l. (riunendosi con i tesserati della stessa e proponendosi ai medesimi come fiduciario della medesima) nessuno degli attuali ricorrenti (tutti a vario titolo rivestenti posizioni apicali nell'assetto proprietario o dirigenziale della citata società) ha fatto nulla per impedire - o anche solo arginare - tali comportamenti.

D'altro canto, la tenuta dell'ordinamento sportivo impone che chi ha tali responsabilità all'interno delle compagini societarie collabori all'attuazione dell'ordinamento impedendo che soggetti inibiti pongano in essere comportamenti illeciti che vanificano di fatto le sanzioni irrogate.

Addirittura, alcuni dei ricorrenti hanno partecipato a tali riunioni senza prendere provvedimenti o provvedere ad informare i competenti organi federali né nell'immediato né successivamente.

Conseguentemente, deve ritenersi accertata la contestata violazione dell'art. 1-bis C.G.S. F.I.G.C. da parte di tutti gli attuali ricorrenti.

6. Venendo alla concreta determinazione delle sanzioni, l'accoglimento parziale dell'appello comporta un sostanziale dimezzamento di quelle irrogate in primo grado, eccezion fatta per quella

irrogata al ricorrente Ranieri; tale sanzione, infatti, risulta estremamente esigua sicché appare corretto procedere alla relativa riduzione nella misura del presofferto e non già della metà.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5, 6, 7, 8 rispettivamente proposto dai sigg.ri Spadoni Giulio, Nacciarriti Marco, Ranieri Fabiano, Mastropietro Ugo, Leone Riccardo li accoglie parzialmente e riduce così le sanzioni:

- Sig. Spadoni Giulio inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;
 - Sig. Nacciarriti Marco inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;
 - Sig. Ranieri Fabiano inibizione al presofferto;
 - Sig. Mastropietro Ugo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;
 - Sig. Leone Riccardo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;
- Dispone restituirsi le tasse reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING CAMPANIA (GIÀ ASD REAL PROTOPISANI) AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;

- AMMENDA DI € 250,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2515/1201 PF 16-17 CS/SDS DEL 2.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017)

Con ricorso in data 28.11.2017 la società A.S.D. Sporting Campania (già A.S.D. Real Protopisani) ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania che con Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017, infliggeva:

- la sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- la sanzione delle penalizzazione di punti 1 in classifica inflitte alla reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati seguito deferimento del Procuratore Federale.

Nella seduta del 22.1.2018 erano presenti il Dott. Chinè e il Dott. Scarpa per la Procura Federale i quali richiedevano l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad essa Procura quale controparte. Per la società reclamante nessuno era presente.

L'eccezione della Procura Federale è fondata ed il ricorso dell'A.S.D. Sporting Campania va conseguentemente dichiarato inammissibile, dal momento che, effettivamente, la dichiarazione di reclamo datata 28.11.2017 dell'A.S.D. Sporting Campania, è stata inviata esclusivamente a questa Corte e non anche, come espressamente prescritto dall'art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., alla Procura Federale.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Campania (già ASD Real Protopisani) di Napoli (NA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

10. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CASAVATORE CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

- PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;

- AMMENDA € 150,00 ALLA SOCIETÀ;

- INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 AL SIG. DE FILIPPO LUCA;

INFLITTE SEGUITO GARA SANTA MARIA LA CARITÀ/CASAVATORE CALCIO DEL 8.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017, la Corte d'Appello Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha respinto il reclamo proposto dalla ASD Casavatore avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo comitato, di cui al Com. Uff. n. 34 del

26.10.2017, con la quale sono state irrogate all'Associazione sportiva ed dirigente della stessa le sanzioni in epigrafe indicate.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. la predetta ASD Casavatore Calcio, sostenendo

Il ricorso è inammissibile, in quanto impinge il merito della valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie già effettuata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva di primo grado e d'appello, traducendosi in un'inammissibile richiesta a questa Corte di rivalutazione degli stessi fatti posti a fondamento delle suddette decisioni, senza che nel ricorso medesimo sia comprovata l'emergenza di alcuno dei fatti revocatori di cui all'art. 39, comma 1, C.G.S., ovvero di alcuna prova nuova ai fini della revisione di cui al secondo comma della citata norma.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Casavatore Calcio di Casavatore (NA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 6 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri